

**ATTO N. DD 7365**

**DEL 22/12/2022**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 411**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto denominato “Nuova attività di gestione rifiuti non pericolosi”

Comune: Bruzolo (TO)

Proponente: ESLO SILOS s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 28/07/2022 la Società ESLO SILOS s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via Lago n. 9 a Bruzolo (TO) e P. IVA 00793180019 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 40/98, istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato “Nuova attività di gestione rifiuti non pericolosi” da realizzarsi nel Comune di Bruzolo (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Con nota prot. n. 104867 del 04/08/2022 è stata data comunicazione della pubblicazione della documentazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino.e dell'avvio del procedimento.

In data 07/09/2022 si è tenuta in forma simultanea ed in modalità sincrona mediante videoconferenza Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti.

Alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, nonché da quanto emerso dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali al fine della chiusura del procedimento.

Con nota prot. n. 119350 del 15/09/2022, ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “*l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA*”, è stata formalizzata la richiesta di integrazioni assegnando venti giorni per la presentazione delle stesse. Sempre ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si comunicava, inoltre, la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del provvedimento di conclusione

del procedimento.

Il proponente in data 04/10/2020, ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha richiesto una sospensione del procedimento di 45 giorni al fine di ottemperare alle richieste delle integrazioni documentali. Con nota prot. n. 130563 del 10/10/2022 è stata concessa la proroga assegnando la data del 21/11/2022 quale nuovo termine perentorio per la presentazione delle stesse.

Il proponente in data 21/11/2022 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 119350/2022 del 15/09/2022.

Con nota prot. n. 154806 del 24/11/2022, assegnando il termine del 12/12/2022 per fornire eventuali pareri in merito alle stesse ai fini della conclusione del procedimento, i soggetti istituzionali interessati sono stati informati del deposito della documentazione integrativa e della sua pubblicazione sul sito WEB della CMTO.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.. L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico della VIA e della Conferenza di Servizi.

Sono pervenute, ai sensi dell'articolo 14 lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservazioni da parte di TELT - Tunnel Euralpin LyonTurin in data 07/09/2022 ed in data 12/12/2022.

Tali osservazioni sono state debitamente prese in considerazione nell'ambito dell'istruttoria svolta.

#### **Rilevato che:**

##### *Localizzazione*

L'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Bruzolo, Via Lago n. 4, in un'ampia area in disponibilità della Società proponente per le proprie attività di estrazione di sabbia e ghiaia, ormai esaurite e in fase di ripristino finale dell'area di cava, e di produzione di materiale inerte.

In tale area, di circa 98.500 mq, è attivo l'impianto di trattamento inerti naturali, frantumazione e vagliatura. La maggior parte dell'area è utilizzata per il deposito in cumuli del materiale di cava da trattare e dei prodotti finiti ottenuti dalla frantumazione e vagliatura.

Il progetto prevede di affiancare alle attività esistenti anche quella di gestione di rifiuti non pericolosi per la quale intende richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per le seguenti attività:

1) Stoccaggio (messa in riserva in cumulo R13 finalizzata al trattamento) e successiva lavorazione (R5), delle seguenti tipologie di rifiuti (quantità massima stoccabile di 38.350 t, quantità massima ritirata 270.000 t/a) tramite macinazione, vagliatura e selezione granulometrica (macchina OM TRACK, modello ULISSE 96 F) per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia:

- Inerti da demolizione e costruzione
- Conglomerati bituminosi
- Terre e rocce da scavo

- Detriti di perforazione
- Pietrisco ferroviario privo di amianto (solo eventuale vagliatura)
- Rifiuti di rocce da cave autorizzate e da lavorazione della pietra
- Fanghi di dragaggio e da lavaggio inerti (il trattamento previsto è il semplice essiccamento).

Alcuni rifiuti potranno essere sottoposti esclusivamente a verifiche analitiche senza alcun trattamento.

2) Selezione, separazione (R12) e messa in riserva in cassoni (R13) per successivo invio a impianti terzi di trattamento delle seguenti tipologie di rifiuto (quantità massima stoccabile 75,6 t/a, quantità massima ritirata 3.830 t/a) provenienti esclusivamente da demolizioni e attività di cantieri:

- rifiuti di carta, cartone e cartoncino
- imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro
- rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
- rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
- spezzoni di cavo di rame ricoperto
- rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica
- scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Per queste ultime tipologie di rifiuti non è previsto il ritiro da privati.

Il progetto comporta i seguenti interventi:

- realizzazione di idonea pavimentazione;
- realizzazione sistema gestione acque meteoriche;
- realizzazione di due platee in c.a. rispettivamente di 100 mq (area cernita) e 420 mq (area essiccazione fanghi);
- realizzazione di nuove delimitazioni delle aree destinate al deposito delle diverse tipologie di materiale, con setti in blocchi di cls e new jersey di cls;
- posizionamento di 8 cassoni metallici chiudibili per la messa in riserva dei rifiuti.

L'impianto è suddiviso in due aree funzionali: la prima dedicata alla gestione rifiuti in cui vengono effettuate operazioni di stoccaggio, selezione e trattamento delle diverse frazioni di rifiuti, la seconda dedicata al deposito dei materiali recuperati e che, pertanto, hanno cessato di essere soggetti a tale qualifica (EoW).

#### **Riscontrato che:**

In sede di richiesta integrazioni era stato richiesto al proponente di dare riscontro ad alcune problematiche e criticità progettuali/ambientali relativamente ai seguenti aspetti:

- definizione all'interno dell'area di proprietà dell'effettiva porzione oggetto dell'attività oggetto dell'istanza in relazione alla pianificazione territoriale;
- elementi di dettaglio sulle modalità operative/gestionali di trattamento dei rifiuti;
- gestione acque meteoriche;
- rumore;
- qualità dell'aria (gestione odori e polveri).

In sede di richiesta integrazioni era stato inoltre ribadito che la previsione di variante urbanistica automatica ex art. 208 del D.Lgs. 152/250206 e s.m.i. non può andare ad esplicare i propri effetti in altre aree non connesse o pertinenti l'attività di gestione rifiuti, né può essere strumento attraverso il quale conseguire la conformità urbanistica anche rispetto alle condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio.

**Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

*Urbanistica/fasce di rispetto*

L'area oggetto dell'intervento è classificata dal vigente P.R.G.C. in parte come "cave e torbiere in atto" ed in parte come "cave e torbiere in progetto".

Per conseguire la conformità urbanistica dell'area in oggetto il proponente intende proporre nell'ambito di tale approvazione una modifica al PRG ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'approvazione dei progetti con Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

A tal proposito si rimanda alla Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB che fornisce indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Per tali tipologie di varianti gli aspetti urbanistici ed ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto; in tale ambito si dovrà tener debitamente conto di quanto successivamente argomentato in relazione al dissesto dell'area.

In relazione al documento "Proposta di Variante al PRGC" SITAF s.p.a. con nota prot. n. 13001 del 12/12/2022 ha evidenziato che "il documento non tiene conto della revisione al PRGC Comunale e relative fasce di rispetto normative derivanti da vincolo preordinato e alle approvazioni delle delibere CIPE relative al progetto di rilocalizzazione dell'Autoporto di Susa nei Comuni di San Didero e Bruzolo".

Anche al fine della corretta definizione delle aree destinate all'attività e del corretto inserimento rispetto alle fasce di rispetto/interferenze presenti si segnala inoltre:

- la nota prot. n. 115474 del 19/12/2022 di Arpa Piemonte "Dall'analisi degli allegati prodotti (Allegato 2: "Tavola autoporto e relativa fascia di rispetto"), si evince che l'area di gestione rifiuti in progetto ricade per una piccola porzione all'interno della fascia di rispetto autostradale così come ridefinita per l'Autoporto di Susa. Si ribadisce che per la realizzazione di qualsiasi opera in fascia di rispetto autostradale ci si deve attenere a quanto previsto dal DPR 495/92 e dal D.L. 285/92. Si suggerisce, se possibile, di ridelimitare parzialmente l'area per escludere interferenze con la fascia di rispetto suddetta. L'area individuata per lo stoccaggio delle materie prime seconde, come si evince dall'Allegato 3 "Tavola di ripristino area estrattiva", non interferisce con le aree destinate a recupero naturalistico permanente quale compensazione ambientale connessa all'attività estrattiva, definite in altri procedimenti. Dall'Allegato 3 risulta invece una interferenza con una porzione di area attualmente destinata ad intervento a prato produttivo: occorre indicare come verrebbe gestita tale interferenza";
- le osservazioni del 12/12/2022 TELT "Impossibilità di verificare la corretta pertinenza tra le aree interessate dal progetto della Società Eslo Silos e le aree interessate dalla rilocalizzazione del Nuovo Autoporto. Nello Studio Preliminare Ambientale aggiornato, gli allegati n. 2 Tavola autoporto e relativa

*fascia di rispetto e n. 3 Tavola ripristino area estrattiva non permettono di valutare con esattezza la compatibilità o meno del progetto, come variato dagli elaborati integrativi, con l'Opera NLTL, poiché l'elaborato allegato n. 3, a differenza dell'allegato n. 2, non è sovrapposto al catastale".*

#### *Vincolo idrogeologico*

L'area oggetto dell'intervento ricade nella perimetrazione del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e dunque il progetto dovrà essere autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989.

L'Autorità competente, a seconda dei volumi dei riporti e/o della superficie interessata dall'attività di trasformazione/modificazione d'uso del suolo, sarà la Regione Piemonte o il Comune di Bruzolo; a tal proposito si faccia riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012" che chiarisce le competenze e fornisce note interpretative e indicazioni procedurali in merito alle autorizzazioni.

#### *Vincolo paesaggistico*

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 23717 del 09/12/2022 ha evidenziato che:

- *l'area di proprietà ricade in minima parte nella sua porzione sud nel vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;*
- *l'area d'intervento ricade in area individuata come morfologie insediative m.i.8 "Aree minerarie/impianti estrattivi" ai sensi dell'art. 39 - "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali, delle Norme d'Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e in particolare "L'area di trattamento rifiuti è prevista nella porzione nord dell'area" e pertanto esterna alla suddetta fascia tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett c) del D. lgs. 42/2004;*
- *preso atto che l'attività in oggetto non andrà a incidere significativamente sulle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi rispetto alla situazione attuale, in quanto le opere necessarie alle attività richieste, costituite dalla realizzazione di un piazzale e dalla realizzazione di setti di divisione in blocchi cls e new jersey di altezza massima 2,5 sono del tutto analoghe a quanto ad oggi già realizzato.*

Il parere così conclude *"questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, non ritiene necessario l'assoggettamento alla Valutazione di Impatto ambientale a condizione che vengano adottate adeguate misure di mitigazione degli impatti percettivi, rispetto alle visuali da viabilità pubblica e dalle componenti percettive individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento alla porzione nord dell'area, attraverso la piantumazione di quinte alberate e arbustive di specie autoctone e a pronto effetto, di cui dovranno essere garantite nel tempo le condizioni di attecchimento e sostituzione delle fallanze".*

Si fa presente che per il lato est è già prevista una siepe arboreo-arbustiva multiplanare costituito da esemplari arborei di differente grandezza ed arbusti autorizzata nell'ambito del recupero ambientale della cava.

#### *Aspetti legati al dissesto*

L'area oggetto dell'intervento ricade:

- parzialmente in fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
- parzialmente il Area L (Scarsa probabilità di alluvioni) e parzialmente in area H (probabilità di alluvioni

- frequente) del Piano Gestione Rischio alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
- parzialmente in area Ema (a pericolosità media/moderata) ed in area EeA (a pericolosità molto elevata), secondo la definizione mutuata dal PAI e dalla DGR 7/4/2014 n. 64-7417, della carta geomorfologica e dei dissesti allegata al Piano Regolatore Generale Comunale che risulta adeguato al PAI.

Nelle aree H del PGRA ed EeA del PRGC, in virtù della “Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb” dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, le attività di gestione rifiuti non sono tra quelle consentite.

Nelle aree con dissesto caratterizzato da pericolosità molto elevata, non compatibili con l'esercizio di attività di gestione rifiuti, il proponente intende pertanto effettuare il solo deposito dei materiali recuperati, e che hanno cessato di essere soggetti alla qualifica di rifiuto (EoW).

Tale impostazione si ritiene corretta anche alla luce di quanto argomentato in merito alla definizione di gestione rifiuti dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CmTO con nota prot. n. 167205 del 21/05/2022:

*Va detto che stante la definizione di gestione rifiuti, consegnata dall'art. 183, comma 1, lett n) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. questa si identifica come raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni....ossia come il complesso di operazioni che possono essere effettuate sul rifiuto*

*A tal proposito anche vari decreti nazionali adottati per normare diverse fattispecie di EoW (es. combustibili solidi secondari (CSS), conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, prodotti assorbenti per la persona (PAP)”, stabiliscono che l'applicazione della normativa sui rifiuti termina quando il processo di recupero si è concluso ed il materiale risultante è stato verificato e certificato come prodotto dal produttore attraverso l'emissione della dichiarazione di conformità.*

*Le stesse Linee Guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter, comma 3 ter del D.Lgs 152/06 e la successiva revisione approvata con Delibera di Consiglio SNPA nella seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/2022 prevedono che ....l'autorizzazione dovrà specificare che la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.*

Al di là però dell'aspetto ostativo meramente legato alla possibilità o meno di gestire rifiuti in alcune aree, che appare superato con la suddivisione dell'impianto in due aree funzionali, permane in ogni caso come elemento estremamente critico del progetto la presenza di un'area H del PRGA, contraddistinta dalla probabilità di alluvioni frequente, e di un'area EeA, a pericolosità molto elevata del PRGC, nella quali è previsto lo stoccaggio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

Lo stoccaggio di materiali non è espressamente indicato tra le attività ammesse in tali aree, disciplinate dal comma 5 dell'articolo 9 “Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” delle NTA del PAI, e pertanto si esprimono fin da subito forti dubbi sulla reale possibilità di realizzare l'impianto secondo il layout proposto.

Allo stato attuale non si hanno tutti gli elementi necessari per poter valutare la reale fattibilità della trasformazione di tali aree come prevista a progetto, anche in considerazione delle finalità della presente procedura, e dunque, prima dell'avvio del successivo iter di approvazione del progetto dovranno essere svolti specifici approfondimenti in merito anche attraverso richiesta preventiva di parere al Settore Difesa Suolo della Regione Piemonte.

Se per le aree con dissesto caratterizzato da pericolosità molto elevata ne fosse effettivamente confermata la preclusione all'utilizzo per il deposito dei materiali che hanno cessato di essere soggetti alla qualifica di rifiuto (EoW), il layout dell'impianto dovrà inevitabilmente variare, con conseguente rimodulazione delle attività sulla base delle superfici effettivamente disponibili, andando ad interessare esclusivamente le aree compatibili dal punto di vista del dissesto.

Occorre che il proponente valuti inoltre se vi è la possibilità di ricorrere, preliminarmente alla presentazione dell'istanza ex art. 208, a qualche procedura urbanistica prevista dalla normativa vigente che consenta di mutare il quadro del dissesto dell'area anche attraverso la previsione di messa in opera di opere di mitigazione del rischio.

## **2. dal punto di vista progettuale**

La Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CmTO con nota prot. n. 167205 del 21/05/2022 ha evidenziato quanto segue:

*Le citate Linee Guida per l'applicazione della disciplina end of waste auspicano la definizione, in sede di autorizzazione, di tempistiche di stoccaggio degli EoW e, conseguentemente, di adeguata e commisurata disponibilità di superfici di deponia.*

*A questo proposito, si osserva che il layout proposto, emergente dalla planimetria presentata con l'allegato n. 5 alla documentazione integrativa, e la relativa documentazione descrittiva, non sembrano dare chiara evidenza di tale adeguatezza, restando peraltro indeterminata ogni valutazione in relazione al rischio idraulico, pure necessaria, anche rispetto a materiali che non si configurano come rifiuto.*

Di tale aspetto occorrerà dunque rendere conto nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

## **2. dal punto di vista ambientale**

L'area si inserisce in un contesto significativamente antropizzato, a ridosso dell'autostrada Torino - Bardonecchia, e caratterizzato dalla presenza di altre attività gestione rifiuti. Immediatamente a sud dell'autostrada è presente una pista di kart ed a nord a circa 500 metri di distanza, subito oltre la S.S. n. 25, vi è lo stabilimento delle acciaierie Beltrame S.p.A.

Le più vicine abitazioni sono situate oltre la S.S. n. 25. a nord – est dell'area, a circa 300 m dal sito, ed a nord – ovest a circa 400 m dal sito, nei pressi all'area industriale ospitante l'acciaieria Beltrame.

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione ai presidi ambientali ed alle modalità gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente riverificate nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

### *Fase di cantiere*

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase trattandosi di fatto di una normale attività cantieristica limitata a pochi interventi, come in precedenza esposti, dove verranno adottate le comuni buone pratiche per tutelare l'ambiente nel corso delle attività.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico in tale fase non è prevista la possibilità di richiedere autorizzazione in deroga acustica.

#### *Rumore*

Sulla base della relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” non si riscontrano particolari criticità in merito.

Si osserva che SITAF s.p.a. con nota prot. n. 13001 del 12/12/2022 ha evidenziato che “*nel documento non si tiene conto dei fabbricati uso uffici e commerciali (Area di servizio) previsti nel progetto approvato con delibera CIPE 19/2015 di rilocalizzazione dell'Autoporto di Susa nei Comuni di San Didero e Bruzolo*”.

#### *Gestione acque meteoriche e reflui*

Le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo.

A servizio delle superfici scolanti, così come definita dal Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*” pari all'intera area di trattamento rifiuti di circa 13.400 mq adeguatamente pavimentata, è previsto un sistema di trattamento delle acque meteoriche che prevede la separazione delle acque di prima pioggia mediante pozzetto scolmatore costituito da una prima vasca di decantazione e successiva area di dispersione nei primi strati del suolo.

Le acque di seconda pioggia saranno convogliate dal pozzetto scolmatore al fosso agricolo che perimetra l'area a nord. Occorrerà pertanto acquisire nelle successive fasi autorizzative il nulla osta in linea idraulica da parte del soggetto gestore.

Sulla base di quanto esposto nello studio preliminare ambientale, anche il relazione al rispetto del franco di falda, non si evidenziano particolari criticità alla scelta progettuale che appare in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Nell'ambito di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 verranno definite le specifiche modalità di gestione alle quali il proponente dovrà attenersi.

#### *Qualità dell'aria*

L'impatto prevalente sulla matrice atmosferica derivante dall'impianto sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, cernita, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative che si ritengono condivisibili.

Data la natura dei bacini idrici da cui verranno ritirati i fanghi, essenzialmente invasi finalizzati a scopi idroelettrici, non si reputano necessarie attività di igienizzazione. Per qualsiasi evenienza sarà mantenuta una idonea disponibilità di calce viva da miscelare ai fanghi da dragaggio in caso di presenza di odori.

#### *Suolo e sottosuolo*

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla componente sottosuolo e falda superficiale, essi non sono ritenuti significativi date le tipologie di materiali trattati e le modalità di gestione previste quali idonea pavimentazione, platee per la cernita e l'essiccazione dei fanghi, utilizzo di cassoni chiusi ed un sistema di

raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

In relazione al consumo di suolo Arpa Piemonte con nota prot. n. 115474 del 19/12/2022 ha evidenziato che *“dal momento che l’intervento è previsto su un’area di cava ripristinata con fascia arborea di mitigazione, il proponente ritiene che esso risulti comunque bilanciato dalle opere compensative a verde realizzate e in corso di ultimazione nella parte più a Sud dell’area di proprietà. Si sottolinea che il progetto prevede la realizzazione di una nuova superficie scolante pari a 13400 mq, che verrà pavimentata; la trasformazione si configura come un incremento del consumo di suolo rispetto a quello determinato dall’attività di cava già in essere e già compensato mediante le opere in corso di ultimazione nella parte a Sud dell’area. Occorre quindi verificare se l’area interessata dal progetto sia stata già conteggiata nell’ambito delle compensazioni già previste ed in corso di realizzazione; in caso negativo, essendo un’area aggiuntiva impermeabilizzata e quindi consumata, occorrerà prevedere idonee misure di compensazione”*.

#### *Traffico e viabilità*

Dal punto di vista logistico l’area oggetto dell’intervento si inserisce in un’area di tipo produttivo posta tra l’Autostrada del Frejus e la SS n. 25; tale viabilità è da ritenersi sufficientemente articolata per poter assorbire il traffico indotto dall’impianto.

E’ stato stimato in modo cautelativo un flusso medio di automezzi pari a circa 4 viaggi in ingresso-uscita all’ora. Tale incidenza si può considerare poco significativa se paragonata all’attività principale del proponente ed in relazione al contesto antropico caratterizzato dalla presenza di altre attività significative e poste in prossimità dell’autostrada del Frejus e della SS n. 25.

#### **Ritenuto che:**

Sulla base dell’istruttoria tecnica condotta dall’Organo Tecnico per la VIA, nonché da quanto emerso nella seduta di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/11/2021, dalle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti interessati e dalle osservazioni del pubblico conservate agli atti, per il progetto in oggetto:

- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/progettuale, così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell’ambito del successivo iter di approvazione del progetto.
- permane come elemento estremamente critico del progetto il grado di dissesto dell’area in cui si andrebbe ad inserire e si esprimono fin da subito forti dubbi sulla reale possibilità di realizzare l’impianto secondo la conformazione proposta;
- prima dell’avvio del successivo iter di approvazione del progetto dovranno essere svolti specifici approfondimenti in merito alla possibilità di trasformazione delle aree ad elevata pericolosità, da verificare poi nell’ambito del successivo iter di approvazione dello stesso, anche attraverso specifica richiesta preventiva di parere al Settore Difesa Suolo della Regione Piemonte;
- qualora ne fosse effettivamente confermata per le aree con dissesto caratterizzato da pericolosità molto elevata la preclusione all’utilizzo per il deposito dei materiali che hanno cessato di essere soggetti alla qualifica di rifiuto (EoW), il layout dell’impianto dovrà inevitabilmente variare, con conseguente rimodulazione delle attività sulla base delle superfici effettivamente disponibili, andando ad interessare esclusivamente le aree compatibili dal punto di vista del dissesto.
- non si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA, considerata troppo gravosa in relazione alla tipologia di impianto e degli impatti generati dallo stesso;
- non sono infatti in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare, in relazione ai presidi ed alle modalità operative/gestionali previste a progetto potenziali

impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate, ed in relazione ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica ex art. 208 a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti.

Si riportano nel dispositivo del presente provvedimento gli adeguamenti progettuali e gli approfondimenti necessari per il *successivo iter di approvazione del progetto* da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo.

**Ritenuto pertanto** di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ed adempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- le risultanze della conferenza dei servizi, i pareri e le osservazioni giunte e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto previsto in Comune di Bruzolo (TO) presentato in data 28/07/2022 denominato "*Nuova attività di gestione rifiuti non pericolosi*" dalla Società ESLO SILOS s.r.l. - con sede legale in Via Lago n. 9 a Bruzolo (TO) e P. IVA 00793180019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

**A) Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.**

- dovranno essere svolti specifici approfondimenti in merito alla possibilità di utilizzare per il deposito dei materiali che hanno cessato di essere soggetti alla qualifica di rifiuto (EoW) le aree con dissesto caratterizzato da pericolosità molto elevata, anche attraverso specifica richiesta preventiva di parere al Settore Difesa Suolo della Regione Piemonte;
- evidenza di quanto espresso dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della CmTO con nota prot. n. 167205 del 21/05/2022;
- evidenza di quanto espresso da Arpa Piemonte con nota prot. n. 115474 del 19/12/2022;
- evidenza di quanto espresso da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 23717 del 09/12/2022;
- evidenza di quanto espresso da SITAF s.p.a. con nota prot. n. 13001 del 12/12/2022;
- evidenza di quanto espresso da TELT nelle osservazioni del 12/12/2022.

Si rammenta, come già indicato in premessa, la necessità di riverificare comunque puntualmente i presidi ambientali che si intendono adottare al fine della salvaguardia di tutte le matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate.

**B) Condizioni Ambientali di cui art. 5 le. o-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Condizioni per la realizzazione e gestione dell'impianto**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 28/07/2027 ed integrato in data 21/11/2022, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente provvedimento e fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative.

Qualora, a seguito degli specifici approfondimenti da svolgere in merito per le aree con dissesto caratterizzato da pericolosità molto elevata, ne fosse effettivamente confermata la preclusione all'utilizzo per il deposito dei materiali che hanno cessato di essere soggetti alla qualifica di rifiuto (EoW), il layout dell'impianto dovrà inevitabilmente variare, con conseguente rimodulazione delle attività sulla base delle superfici effettivamente disponibili, andando ad interessare esclusivamente le aree compatibili dal punto di vista del dissesto.

Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio della fase di esercizio dell'impianto con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente ulteriormente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

**C) Ulteriori Adempimenti**

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente, al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA dovranno essere tempestivamente comunicati l’inizio e la fine dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto.

### AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza”*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall’art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

-----  
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22/12/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
VIGILANZA AMBIENTALE)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

